

non più tardi della data di liberazione dell'ultimo appartamento; in caso diverso resteranno all'Istituto le vie di legge per sfrattare i due locatari a norma della legge 23.5.1950, n. 253, come era previsto in precedenza;

- di non essere disposta ad integrare la documentazione della proprietà e libertà dell'immobile come richiesto dall'Istituto, se non dopo l'accettazione da parte di esso delle condizioni susposte.

Vista l'irrevocabilità dell'Opera Pia, l'unico modo per poter corrispondere la prima rata in conto prezzo entro termine brevissimo, conciliabile con le norme che regolano l'Istituto, sarebbe — considerata la garanzia fornita dalla natura dell'ente venditore — di stipulare la compravendita allo stato attuale dell'istruttoria (previ accertamenti da parte di un tecnico della reale situazione catastale dell'immobile); in detto contratto di pagamento della seconda metà del prezzo sarebbe ovviamente su-